



# COMUNE DI INZAGO

Provincia di Milano

## UFFICIO DEL SINDACO

Piazza Q. di Vona n. 3 - tel. 02/9543981 - fax 02/95310447

N. 35 Reg. Ordinanze

Prot. 9714

### IL SINDACO

**Preso atto** delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute all'Amministrazione Comunale circa l'abbandono nei luoghi pubblici delle deiezioni solide di cani e circa le modalità di custodia degli stessi da parte dei possessori;

**Considerato** che il diffuso malcostume di abbandonare tali deiezioni canine, oltre che preoccupante sintomo di inciviltà, costituisce sia fonte di disturbo per la civile convivenza, segnatamente andando ad interferire con il diritto alla libera circolazione dei pedoni, sia potenziale fonte di diffusione di malattie;

**Considerato altresì** come molti proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche od aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;

**Ritenuto** di dover assumere in merito i necessari provvedimenti correttivi, a tutela della salubrità e del decoro del Comune di Inzago e della sicurezza delle persone;

**Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/54, Cap.VIII, Artt. 83/92;

**Vista** la L.R. 20 luglio 2006, n. 16 in materia di "Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione";

**Vista** la Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 03/03/2009;

**Visto** il disposto dell'art. 50, c.3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

### ORDINA

1. E' vietato abbandonare sulle aree pubbliche od aperte al pubblico, strade, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali, gli escrementi solidi dei cani. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo dei cani, cureranno la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali, riponendoli in un sacchetto od involucri integro. A tale riguardo è fatto obbligo ai possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, allorché ne conducono su aree pubbliche od aperte al pubblico, strade, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali, di essere muniti di quanto necessario alla raccolta per il conferimento degli escrementi.
2. E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani nelle aree pubbliche od aperte al pubblico, strade, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali. Il detentore di un cane dovrà sempre condurlo al guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 e per i cani di grossa taglia e quelli riconosciuti come mordaci, dovrà portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Nei luoghi prospicienti asili e scuole elementari e comunque ove vi sia gran concorso di folla, i cani, indipendentemente della loro taglia, razza od attitudine, dovranno essere dotati di museruola.
3. Il detentore e/o il proprietario di un cane deve sempre assicurare che, lo stesso, abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali al contesto in cui vive.

### AVVERTE

- Le infrazioni a quanto sopra ordinato saranno puniti con una sanzione da € 25,00 a € 500,00.

- L'Autorità competente a ricevere il ricorso ed eventuali scritti difensivi è il Direttore Generale della ASL.

- Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio (Legge 06/12/71, n. 1034) ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge 07/08/90, n. 241.

Dalla Residenza Municipale 28 MAG. 2009



Il Sindaco

- Benigno Calvi -